

DECRETO LEGGE

**Decreto 31 dicembre 2007, n. 248
(Gazz. Uff., 31 dicembre 2007, n. 302).**

**Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni urgenti in materia finanziaria.**

Capo I
PROROGHE DI TERMINI
Sezione I
Difesa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, di conseguire una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni, nonché di prevedere interventi di riassetto di disposizioni di carattere finanziario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

(omissis)

Sezione II
Beni culturali e turismo

Art. 3.

Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture
ricettive turistico-alberghiere

1. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, è prorogato al 30 giugno 2009. (Comma così modificato dalla lettera a) del c. 1 dell'art. 6 del D.L. 30/06/2008, n. 113 e successivamente dalla lettera a) del c. 10 dell'art. 4-bis del DL 3 giugno 2008, n. 97 aggiunto dall'allegato alla L. 02/08/2008 n. 129 di conversione in legge. N.d.R.).

2. La proroga del termine di cui al comma 1 si applica alle strutture ricettive per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

2-bis. Per le strutture che in occasione di rinnovo del certificato di prevenzione incendi abbiano avuto ulteriori prescrizioni che comportano per la loro realizzazione una spesa superiore a 100.000 euro, il termine per effettuare l'adeguamento è fissato al 30 giugno 2009. (Comma aggiunto dalla legge, di conversione in legge, 28/02/2008, n. 31 e poi abrogato dalla lettera b) del c. 1 dell'art. 6 del D.L. 30/06/2008, n. 113 e successivamente dalla lettera b) del c. 10 dell'art. 4-bis del DL 3 giugno 2008, n. 97 aggiunto dall'allegato alla L. 02/08/2008 n. 129 di conversione in legge. N.d.R.)

(omissis)

Art. 29-bis. – (Proroga del termine in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici): - 1. Al comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2008". (Comma aggiunto dalla legge, di conversione in legge, 28/02/2008, n. 31. N.d.R.)